



COMUNE DI BASCHI

Provincia di Terni

Numero Registro Generale 22 del 10-06-2026

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: OGGETTO: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE
DISPOSIZIONI PER I CITTADINI RESIDENTI/INTERESSATI ALLE AREE DI INTERVENTO.

**OGGETTO: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE
DISPOSIZIONI PER I CITTADINI RESIDENTI/INTERESSATI ALLE AREE DI INTERVENTO**

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che:

- nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*);
- nel corso della estate 2009 si sono verificati, in otto province del nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona *Culex pipiens*;
- nel corso dell'estate 2017, come certificato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità (Iss), si è verificata una epidemia di Chikungunya in Italia, nella Regione Lazio e nella Regione Calabria;
- nel corso dell'estate 2020, come riferito dall'Istituto Superiore della Sanità, sono stati registrati in Veneto casi autoctoni di Dengue;
- nel corso dell'estate 2022 è stata verificata la presenza per la prima volta della zanzara *Anopheles labranchiae* nella Regione dell'Umbria, in particolare nell'area del lago Trasimeno, zanzara potenzialmente in grado di trasmettere la malaria;
- nel 2023, come riferito dall'Istituto Superiore di Sanità si sono verificati in provincia di Roma 38 casi di Dengue trasmessi localmente e 1 caso ad Anzio con esposizioni in diverse parti della città metropolitana di Roma;
- nel corso del 2024 si sono verificati 624 casi di Dengue di cui 213 casi autoctoni, considerando il focolaio che ha interessato le Marche;
- è documentata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2014) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare (*Aedes albopictus* e *Culex pipiens*) responsabili della trasmissione all'uomo di numerose malattie;
- l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

VISTA l'intesa Stato Regioni sancita in data 15 gennaio 2020 sul documento recante "Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025 ";

VISTO il "Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi trasmesse da zanzare invasive

(Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus chikungunya, dengue e zika – 2018;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2016 in tema di “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

VISTA la Circolare Congiunta Ministero della Salute – Anci del 22/08/2016, inerente “Attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica”;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 inerente “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease”;

VISTA la legge regionale 09 aprile 2015, n. 11: “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993; VISTA le deliberazioni di Giunta Regionale dell’Umbria n° 443 del 9 aprile 2003, n° 543 del 12/05/2004, n. 662 del 12.4.2005, n. 865 del 24.05.2006 e n. 469 del 26.03.2007, nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta regionale;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle “Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia” predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;

PRESO ATTO delle indicazioni tecniche contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Umbria n.1205 del 22/09/2008;

CONSIDERATA l’informativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di “Malattie trasmesse da vettori” emanata in data marzo 2014;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all’art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 (“Attribuzione dei comuni”) e dell’articolo 32, comma 3, (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. n. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

PRESO ATTO della nota della Azienda USL Umbria 2, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n. 0052743 del 04/03/2026 e acquisita al protocollo del Comune con nr. 1986/2026 con la quale si invita l’Amministrazione comunale ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine di assicurare efficaci interventi volti alla prevenzione della diffusione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre, e delle malattie di origine tropicale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;

ATTESO che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente Azienda USL, volte a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari locali;

CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

CONSIDERATO che gli interventi di contrasto alle zanzare si devono fondare su un approccio integrato (Integrated Mosquito Management) che prevede la ricerca e rimozione dei focolai di sviluppo delle

larve, la bonifica ambientale, l'impiego di prodotti larvicidi nei focolai che non possono essere rimossi o bonificati e di prodotti adulticidi in situazioni emergenziali.

ORDINA

1. A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping, alberghi, agriturismi e assimilati, e attività di ristorazione con aree all'aperto:

- a. non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
- c. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi;
- d. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;

2. a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.

DISPONE CHE

Vengano effettuati interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare, la notte tra il 16-17 Giugno dalle ore **23:59 del 16/06/2026** fino alle ore **06:00 del 17/06/2026** e la notte tra il 05-06 Agosto dalle ore **01:00** fino alle ore **06:00** in corrispondenza di tutte le aree pubbliche del Comune di Baschi e frazioni;

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore gli interventi possono essere rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati.

Tali interventi verranno effettuati dalla ditta BIOSYSTEM SANIFICAZIONI SRLS con le modalità viste nella programmazione agli atti d'ufficio.

Durante tutto il tempo necessario all'effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adulticida, in corrispondenza degli appartamenti, locali e corti di pertinenza siti nelle vie interessate dagli interventi:

1. non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni;
2. porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni;
3. deve essere sospeso l'uso di impianti di ricambio di aria
4. gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo;

5. si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali;
6. si dovrà provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;
7. in presenza di apiari nell'area che si deve trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 mt l'apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune
8. si dovrà provvedere a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci;
9. nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili;
10. si dovrà provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo;
11. gli apicoltori dovranno proteggere le arnie per salvaguardare le api.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del DLGS 267/2000 e, in caso di recidiva, i trasgressori saranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, il Comune provvederà alla assunzione di ogni provvedimento utile alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica ivi compresa l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere con l'addebito delle spese a carico del trasgressore.

DISPONE INOLTRE CHE

Il Personale addetto all'intervento di disinfestazione adotti idonei Dispositivi di Protezione Individuale, compresi i repellenti anti zanzare.

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Locale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblici avvisi (cartelli da collocare nelle aree pubbliche interessate e/o prossime al trattamento); pubblicazione sul sito internet ufficiale del comune; comunicati stampa su emittenti e quotidiani locali, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione;

copia del presente atto può essere richiesta presso il comune di Baschi Ufficio SUAP

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa nelle forme di Legge a:

- Corpo di Polizia Locale – sede
- Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL Umbria 2, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica -Servizio Controllo organismi Infestanti

Baschi, 10-06-2026

IL SINDACO
DAMIANO BERNARDINI

Documento firmato digitalmente

